

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 8
SAN SALVARIO – CAVORETTO – BORGO PO
NIZZA MILLEFONTI – LINGOTTO - FILADELFIA

Doc. n. 54/2019

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
5 GIUGNO 2019

Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1° convocazione per la seduta del **5 Giugno 2019** ore **19.30** presenti, nell'aula Consiliare del Centro Civico, in Torino, C.so Corsica n° 55, oltre al Presidente Davide RICCA, i Consiglieri:

AIME Luca - BERNO Fulvio - BORELLO Rosario – D'AGOSTINO Lorenzo - DELPERO Stefano - DEMASI Andrea -- FICHERA Maria – FRANCONI Vittorio - GIARETTO Massimo – GUGGINO Michele - LOI CARTA Alberto - LUPI Alessandro – MIANO Massimiliano - MONTARULI Augusto – OMAR SHEIKH Suad - PAGLIERO Giovanni – PALUMBO Antonio - PARMENTOLA Paola – PASQUALI Raffaella – PERA Dario.

In totale con il Presidente n. 21 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: D'Alessio, Germano, Marras, Petracin.

Con l'assistenza della Dirigente di Area con funzioni di Segretario: Dr.ssa Piera RAPIZZI

ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.8 - Progetto Festa di Via – Associazione Commercianti Borgo Po. Approvazione.

CITTÀ DI TORINO

C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTO-
FILADELFIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 8 PROGETTO FESTA DI VIA - ASSOCIAZIONE COMMERCianti
BORGO PO. APPROVAZIONE.

Il Presidente Davide Ricca, di concerto con il Coordinatore della I Commissione di Lavoro Permanente Alessandro Lupi riferisce:

le Feste di Via hanno assunto nel corso degli anni una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città attraverso lo svolgimento di iniziative organizzate sul territorio al fine di creare un rapporto diretto fra le manifestazioni e lo scopo promozionale delle stesse.

La Città di Torino ha predisposto uno specifico Regolamento Comunale delle Feste di Via, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esecutiva dal 10 febbraio 2014, costituente il riferimento normativo al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e all'approvazione delle manifestazioni sul territorio cittadino circoscrizionale.

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 dicembre 2018 mecc. 2018 06084/091, è stata approvata la calendarizzazione della programmazione delle Feste di Via per il primo semestre 2019 proposto dalle Associazioni di Via presenti sul territorio della Circoscrizione 8, con la quale si rimandava a successiva deliberazione, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento 366, l'approvazione del progetto contenente tra gli altri il programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento.

In data 05/02/2019 n. mecc. 2019 00412/016 la Giunta Comunale ha preso atto della calendarizzazione del primo semestre, così come previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento delle Feste di Via.

Con nota pervenuta in data 20 marzo 2019 ns. prot. n. 3196 l'Associazione commercianti di Via "Borgo Po" nella persona del Presidente Fiorini Rossano, con sede legale in Torino, Via Monferrato n. 3, C.F. 97649510019, ha inoltrato proposta progettuale per la manifestazione programmata per il giorno 19 maggio 2019 denominata "Festa di primavera" che interesserà il tratto di via Monferrato, via Villa della Regina, via Cosmo, Piazza Gran Madre di Dio e via Romani (all.1).

Considerato che sono state richieste delle integrazioni finalizzate all'iscrizione all'Albo dell'Associazioni di Via della Circoscrizione, integrazioni pervenute alla Circoscrizione in tempi non più utili per lo svolgimento della manifestazione il 19 maggio 2019.

Vista la deliberazione mecc. n. 2019 02017/091 del 28/5/2019 che ha approvato la variazione della data al 16 giugno p. v. , a fronte degli importanti e recenti investimenti fatti dalla Città e dalla Circoscrizione 8 sul quel territorio per la riqualificazione e la rivitalizzazione dello stesso.

Vista la Determina Dirigenziale di aggiornamento dell'Albo Associazioni di Via n. mecc.

2019 42344/091 del 29/05/2019.

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Borgo Po in data 20/3/2019 ns. prot. 3196, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 20 esercizi di commercio in sede fissa, 20 operatori commerciali su area pubblica, 20 artigiani, produttori agricoli, 15 operatori del proprio ingegno, come previsto dall'art. 7 comma 5 del Regolamento Comunale n. 366, oltre a 2 Associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, il numero degli operatori commerciali su area pubblica non supera il numero massimo di 80, così come previsto dal Regolamento n. 366, art. 7 comma 4; la superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1200 di cui mq. 540 commerciali e di mq 660 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica è previsto dalle ore 9,00 alle ore 20,00, con la chiusura al traffico veicolare sarà dalle 6,30 alle 23,30.

L'Associazione di via con lo svolgimento della festa intende valorizzare l'area urbana, creando un grande evento nel borgo finalizzato alla socializzazione e aggregazione della cittadinanza con musica e animazione, alla promozione delle attività artigianali e commerciali presenti storicamente sul territorio.

La connotazione tematica della festa sarà la presentazione ai visitatori della storia del borgo, tramite la memoria storica delle vecchie attività presenti e con lo scopo di mettere in luce i negozi di tutta l'area con vetrine allestite a tema primaverile, coinvolgendo i produttori tipici regionali, la Coldiretti con prodotti di stagione, l'artigianato di eccellenza, generando in questo modo ricadute positive sul territorio, portando benefici sia nell'ambito commerciale verso le attività presenti nella via, che nei settori culturali.

Il soggetto promotore si impegna a svolgere la Festa di Via conformemente al Regolamento delle Feste di Via e a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, con la tematica delle feste come proposta nel progetto e nella deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 5005/016 del 15/11/16 e a tutta la normativa vigente in materia, anche in previsione di una eventuale domanda di autorizzazione a svolgere una seconda festa nel II semestre 2019.

L'organizzatore della festa di via deve garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa, presenti nell'area interessata alla manifestazione.

Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, gli organizzatori devono munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

La Circoscrizione a sua volta provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2, sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, con particolare riguardo al numero effettivo dei posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici e operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerte di carattere non commerciale, all'allestimento degli spazi e dei negozi in sede fissa anche in ragione del rispetto degli indicatori economici e in coerenza con il tema della festa.

Il Presidente dell'Associazione di Via "Borgo Po" dovrà trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive e alla Circoscrizione 8 la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni antecedenti la data della festa e la Circoscrizione. Gli organizzatori o soggetti facente parte dell'Associazione, appositamente delegati, assicureranno la propria presenza per tutta la

durata della manifestazione. Sarà cura degli organizzatori provvedere alla pulizia dell'area; le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti.

Il Presidente dell'Associazione di Via si prenderà in carico il monitoraggio dell'affluenza all'ingresso e all'uscita dell'area dell'evento, stabilito con personale addetto alla sicurezza che avrà il compito, tra le altre cose, di rendere minimo il disagio per i residenti e i cittadini partecipanti.

L'evento verrà promosso e supportato da una campagna d'informazione pubblicitaria che tramite la diffusione di locandine e/o manifesti personalizzati, e/o l'utilizzo dei media, e/o dei giornali, radio locali e siti Internet, promuoverà il coinvolgimento del pubblico che porterà quindi benefici anche alle attività commerciali locali.

Il progetto e la relativa documentazione sono stati sottoposti a istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione.

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente a oggetto art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante la giornata della manifestazione.

L'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e le norme fiscali e di regolarità contributiva vigenti.

L'eventuale elenco di ulteriori soggetti partecipanti con propri banchi non adibiti a vendita, quali espositori, associazioni, ecc., dovranno essere inseriti nei progetti preliminari e trasmessi alla Circoscrizione e alla Divisione Commercio e Attività Produttive, tramite posta certificata, almeno 10 giorni prima della data prevista per la festa.

La chiusura al traffico veicolare della suddetta manifestazione è subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità.

La Dirigente della Circoscrizione 8 rilascerà al Presidente dell'Associazione di Via la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 6 del Regolamento delle Feste di Via.

L'occupazione suolo pubblico e la chiusura al traffico veicolare della manifestazione è subordinata all'emanazione di apposite ordinanze viabili della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità.

Qualora venga accertato che l'occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie commerciale, occupata dagli esercizi di commercio in sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi commerciali, operatori commerciali su area pubblica, artigiani, produttori agricoli, operatori del proprio ingegno, espositori sia superiore a quella dichiarata dall'organizzatore all'atto della presentazione della domanda, si procederà a far integrare il canone di occupazione suolo pubblico da parte dell'Associazione organizzatrice.

Per motivi eccezionali, in caso di maltempo o di altre cause ostative, la festa sopramenzionate qualora non potesse svolgersi nella data indicata, gli organizzatori potranno presentare alla Circoscrizione 8 richiesta scritta di rinvio della festa interessata, con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente. Qualora gli organizzatori presentino alla Circoscrizione una richiesta di rinvio della festa per i motivi sopra indicati, con data di rinvio inferiore a 30

giorni, l'accoglimento della medesima sarà subordinata all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità'.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

Per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio. La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 8.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via, la suddetta Associazione promotrice della festa di via dovrà presentare alla Circoscrizione 8 il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Si da atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potranno subire delle variazioni.

Il presente provvedimento è stato illustrato e discusso nel corso della I Commissione di Lavoro convocata in data 9 maggio 2019.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i;
- visto lo Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 7 febbraio 2011 (mecc.2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011 e s.m.i.;
- visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 02280/94 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 01/01/2016;
- vista la deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. mecc. 2019 02017/091 del 28/5/2019;
- visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2014 n. mecc. 2013 05843/016;
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento

del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto denominato "Festa di Primavera" presentato dall'Associazione di Via "Borgo Po" con sede in Torino, Via Monferrato 3, C.F. 97649510019 presentato in data 20 marzo 2019 ns. prot. 3196, manifestazione programmata per il giorno 19 maggio 2019, spostata al giorno 16 giugno 2019 con provvedimento del Consiglio Circostrizionale mecc. n. 2019 02017/091 che interesserà il tratto di via Monferrato da piazza Gran Madre a via Romani compresa. Via Romani da corso Casale a via Cosmo, via Villa della Regina da via Cosmo a via Martiri della Libertà esclusa, via Cosmo da piazza Gran Madre a via Romani compresa, piazza Gran Madre da corso Casale a via Cosmo, come da planimetria allegata. (All.1);
- di dare atto che il Presidente dell'Associazione di Via "Borgo Po", è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area è stata concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città;
- di dare atto che l'Associazione di Via, "Borgo Po", quale promotrice della Festa di Via, si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento su richiamato e che, per l'assegnazione dei posteggi, verrà rispettato l'ordine di priorità così come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
- di dare atto che l'Associazione di Via "Borgo Po", quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegnano nelle organizzazioni, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di stabilire l'obbligo affinché l'Associazione di Via garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta nel progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla festa programmata il 16 giugno 2019 nel tratto di via Monferrato, via Villa della Regina, via Cosmo, piazza Gran Madre e via Romani possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei

conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;

- di stabilire che, come disposto dall’art. 5, comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio delle date di svolgimento delle manifestazione saranno consentiti solamente per motivi eccezionali e verranno eventualmente assunti con atto della Giunta Circoscrizionale. L’eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
- di prendere atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del citato Regolamento, la Circoscrizione ha comunicato alla Divisione Commercio e Attività Produttive il 7/12/2019, con prot. n. 14783 la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell’anno 2019 inserendovi le proposte in oggetto; la calendarizzazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 dicembre 2018, n. mecc. 2018 06084/091 e con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 05/02/2019 n. mecc. 2019 00412/016;
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata all’emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità’.

Di stabilire che:

- il Presidente dell’ Associazione di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all’attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica” della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione;
- l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio

delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura;
- di dare atto che, in coordinamento con il Corpo di Polizia Municipale, verranno effettuati controlli sul corretto svolgimento della manifestazione con particolare riguardo al numero effettivo di posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici e operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerta di carattere non commerciale e all'allestimento degli spazi;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Divisione Commercio, Attività Produttive, Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile per gli atti di rispettiva competenza;
- di dare atto che all'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione della iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 2);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
- di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per alzata di mano il cui esito risulta come segue:

Presenti	21
Votanti	21
Voti favorevoli	21

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto denominato "Festa di Primavera" presentato dall'Associazione di Via "Borgo Po" con sede in Torino, Via Monferrato 3, C.F. 97649510019 presentato in data 20 marzo 2019 ns. prot. 3196, manifestazione programmata per il giorno 19 maggio 2019, spostata al giorno 16 giugno 2019 con provvedimento del Consiglio Circostrizionale mecc. n. 2019 02017/091 che interesserà il tratto di via Monferrato da piazza Gran Madre a via Romani compresa. Via Romani da corso Casale a via Cosmo, via Villa della Regina da via Cosmo a via Martiri della Libertà esclusa, via Cosmo da piazza Gran Madre a via Romani compresa, piazza Gran Madre da corso Casale a via Cosmo, come da planimetria allegata. (All.1);
- di dare atto che il Presidente dell'Associazione di Via "Borgo Po", è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area è stata concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città;
- di dare atto che l'Associazione di Via, "Borgo Po", quale promotrice della Festa di Via, si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento su richiamato e che, per l'assegnazione dei posteggi, verrà rispettato l'ordine di priorità così come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
- di dare atto che l'Associazione di Via "Borgo Po", quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegnano nelle organizzazioni, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di stabilire l'obbligo affinché l'Associazione di Via garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta nel progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla festa programmata il 16 giugno 2019 nel tratto di via Monferrato, via Villa della Regina, via Cosmo, piazza Gran Madre e via Romani possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei

conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;

- di stabilire che, come disposto dall’art. 5, comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio delle date di svolgimento delle manifestazione saranno consentiti solamente per motivi eccezionali e verranno eventualmente assunti con atto della Giunta Circoscrizionale. L’eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
- di prendere atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del citato Regolamento, la Circoscrizione ha comunicato alla Divisione Commercio e Attività Produttive il 7/12/2019, con prot. n. 14783 la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell’anno 2019 inserendovi le proposte in oggetto; la calendarizzazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 dicembre 2018, n. mecc. 2018 06084/091 e con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 05/02/2019 n. mecc. 2019 00412/016;
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata all’emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità’.

Di stabilire che:

- il Presidente dell’ Associazione di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all’attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica” della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione;
- l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio

delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura;
- di dare atto che, in coordinamento con il Corpo di Polizia Municipale, verranno effettuati controlli sul corretto svolgimento della manifestazione con particolare riguardo al numero effettivo di posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici e operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerta di carattere non commerciale e all'allestimento degli spazi;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Divisione Commercio, Attività Produttive, Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile per gli atti di rispettiva competenza;
- di dare atto che all'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione della iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 2);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
- Il Consiglio della Circoscrizione 8, attesa l'urgenza, con votazione palese per alzata di mano, all'unanimità dei presenti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.